

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 184-bis Rimessione in termini (Abrogato)

[La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell'[art. 294](#), secondo e terzo comma.]